

---

Falconara Marittima, 5 Ottobre 2020

**AI SIGG.RI CLIENTI**

**NOTIZIARIO N. 15 – 2020**

**1. CONGEDO GENITORI DI FIGLI SOTTO I 14 ANNI POSTI IN QUARANTENA IN AMBITO SCOLASTICO**

Diamo informazione ai Sigg.ri Clienti in merito al congedo dei genitori di figli sotto i 14 anni che vengono posti in quarantena per contatto con un positivo al Covid-19 in ambito scolastico.

Tale congedo può essere fruito per tutto il periodo di isolamento disposto dall'autorità sanitaria, anche se lo stesso viene prorogato. Inoltre può essere "replicato" in caso di ulteriori quarantene disposte per lo stesso o altri figli, sempre che lo spazio temporale sia intercorrente tra il 9 settembre e il 31 dicembre 2020.

L'Inps CON LA CIRCOLARE N. 115/2020 ha fornito le istruzioni in merito a tale tipologia di congedo - introdotto nell'articolo 5 del DI 111/2020 - che risulta riservato ai lavoratori dipendenti con figli al di sotto di 14 anni che vengono posti in quarantena «a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico».

Quella dell'isolamento fiduciario in caso di figlio/a entrato in contatto a scuola con un positivo è una situazione abbastanza frequente che comporta l'isolamento fiduciario e la possibilità di fruire del congedo in subordine allo smart working.

La circolare conferma **che l'astensione dal lavoro scatta solo per contagio scolastico**, lasciando quindi scoperti eventuali quarantene fiduciarie per contatti stretti verificatisi in altri ambiti.

In quanto **destinato ai lavoratori dipendenti**, Inps precisa che **sono esclusi gli autonomi e gli iscritti alla gestione separata**, tra cui i collaboratori.

Per quanto riguarda i lavoratori del settore pubblico, modalità di fruizione, indennità e domande sono gestite dalle relative amministrazioni di appartenenza.

**I dipendenti del settore privato, invece, devono inviare la richiesta all'Inps**, anche con effetto retroattivo dal 9 settembre, indicando gli estremi del provvedimento di quarantena e, qualora non ne siano ancora in possesso, si hanno 30 giorni per comunicarli. Le giornate chieste ma non fruito possono essere annullate, opzione utile dato che **l'assenza dal lavoro è indennizzata solo al 50%**. L'indennizzo si applica soltanto alle giornate lavorative all'interno della quarantena escludendo quindi i riposi.

Le domande in regola con i requisiti potranno essere accolte fino a esaurimento dei 50 milioni di euro disponibili a copertura dell'indennità, dopo di che l'istituto di previdenza bloccherà le richieste.

**Il congedo può essere fruito solo da uno dei due genitori** alla volta e, in ogni caso, da chi all'anagrafe risulta risiedere nella stessa abitazione con il figlio, non rilevando le situazioni di fatto.

Se i due genitori sono conviventi, non è compatibile con lo smart working, concesso per qualunque motivo a uno dei due genitori, mentre può essere usato se l'altro è malato o in congedo di maternità per un figlio diverso, oppure se in ferie, in aspettativa non retribuita, in permesso legge 104/1992, o se con handicap grave, invalido al 100% o titolare di pensione di inabilità.

Il nostro Studio resta a Vostra disposizione per ulteriori chiarimenti e approfondimenti.

I migliori saluti,  
*DOTT. LUCA LUCCHETTI*